



Bruxelles, 21 giugno 2022
(OR. en)

10016/22

HYBRID 55	JAIEX 67
DISINFO 52	AUDIO 55
INST 221	DIGIT 118
AG 61	INF 95
PE 62	COSI 160
DATAPROTECT 185	CSDP/PSDC 341
JAI 847	COPS 255
CYBER 207	POLMIL 136
FREMP 122	PROCIV 76
RELEX 758	IPCR 64

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio su un quadro per una risposta coordinata dell'UE alle campagne ibride

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio in oggetto, approvate dal Consiglio il 21 giugno 2022.

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

su un quadro per una risposta coordinata dell'UE alle campagne ibride

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. RICORDA le pertinenti conclusioni del Consiglio europeo¹ e del Consiglio², RICONOSCE che gli attori statali e non statali utilizzano sempre di più tattiche ibride, il che costituisce una minaccia crescente per la sicurezza dell'UE, dei suoi Stati membri e dei suoi partner³. RICONOSCE che, per alcuni degli attori che applicano tali tattiche, il tempo di pace è un periodo propizio alle attività malevole dissimulate, durante il quale è possibile proseguire un conflitto o prepararlo in forma meno palese. SOTTOLINEA che gli attori statali e non statali utilizzano inoltre la manipolazione delle informazioni e altre tattiche per interferire nei processi democratici e per fuorviare e ingannare i cittadini. RILEVA che l'aggressione armata della Russia contro l'Ucraina dimostra la volontà di utilizzare il massimo livello di forza militare, senza riguardo per considerazioni giuridiche o umanitarie, unitamente a tattiche ibride, attacchi informatici, manipolazione delle informazioni e ingerenze da parte di attori stranieri, coercizione economica ed energetica e una retorica nucleare aggressiva, e RICONOSCE i rischi connessi di potenziali effetti di ricaduta nel vicinato dell'UE che potrebbero danneggiare gli interessi dell'Unione.

¹ In particolare, le conclusioni del Consiglio europeo di dicembre 2021, ottobre 2021, giugno 2019, marzo 2019, dicembre 2018, ottobre 2018, giugno 2018, marzo 2018, giugno 2015 e marzo 2015.

² In particolare, le conclusioni sul rafforzamento della resilienza e il contrasto delle minacce ibride, compresa la disinformazione nel contesto della pandemia di COVID-19 (ST 13626/20), le conclusioni sugli sforzi complementari per rafforzare la resilienza e contrastare le minacce ibride (ST 14972/19), le conclusioni sulla salvaguardia di un sistema mediatico libero e pluralistico (ST 13260/20) e le conclusioni sulla relazione speciale n. 09/2021 della Corte dei conti europea - "La disinformazione nell'UE: combattuta ma non vinta" (ST 10968/21).

³ In linea con la sezione Partner della bussola strategica.

2. RIBADISCE che, di fronte agli attuali cambiamenti geopolitici, la forza della nostra Unione risiede nell'unità, nella solidarietà e nella determinazione, attraverso il potenziamento dell'autonomia strategica dell'UE e della sua capacità di collaborare con i partner per salvaguardare i suoi valori e interessi, nonché attraverso la rapida attuazione della bussola strategica, anche per contrastare le minacce e le campagne ibride. SOTTOLINEA che un'UE più forte e più capace nel settore della sicurezza e della difesa apporterà un contributo positivo alla sicurezza globale e transatlantica ed è complementare alla NATO, che resta il fondamento della difesa collettiva per i suoi membri. RIBADISCE l'intenzione dell'UE di intensificare il sostegno all'ordine internazionale basato su regole, imperniato sulle Nazioni Unite.

3. RICORDA che la bussola strategica, approvata dal Consiglio il 21 marzo 2022 e avallata dal Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022, sottolinea la necessità di sviluppare, nel 2022, un pacchetto di strumenti dell'UE contro le minacce ibride, che dovrebbe riunire gli strumenti esistenti ed eventuali nuovi strumenti e dovrebbe fornire un quadro per una risposta coordinata alle campagne ibride che interessano l'UE e i suoi Stati membri, comprendendo, ad esempio, misure preventive, di cooperazione, di stabilità, restrittive e di recupero, e rafforzando la solidarietà e l'assistenza reciproca, nonché la necessità di sviluppare, nel 2022, il pacchetto di strumenti contro la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri (*Foreign Information Manipulation and Interference Toolbox* — FIMI Toolbox) che rafforzerà la nostra capacità di individuare, analizzare e rispondere alla minaccia, anche imponendo costi ai responsabili di tali attività. SOTTOLINEA che le campagne ibride saranno individuate e contrastate nelle fasi iniziali utilizzando tutte le politiche e tutti gli strumenti dell'UE necessari. Pertanto, per lo sviluppo di questo ampio pacchetto di strumenti dell'UE contro le minacce ibride, INTRODUCE un quadro per una risposta coordinata alle minacce e campagne ibride che interessano l'UE, gli Stati membri e i partner e SOTTOLINEA che tale quadro dovrebbe anche essere utilizzato per contrastare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri nel settore delle informazioni.

4. RILEVA che, per quanto le definizioni di minacce e campagne ibride possano variare, esse devono rimanere flessibili per consentire risposte adeguate alla natura evolutiva della minaccia. Ai fini del presente quadro e per consentirne un utilizzo efficace, RICONOSCE la concettualizzazione dei termini "minaccia ibrida" e "campagna di minacce ibride" — di seguito "campagna ibrida" — fornita dalla Commissione e dal centro europeo di eccellenza per la lotta contro le minacce ibride in "The Landscape of Hybrid Threats: A Conceptual Model" (Il panorama delle minacce ibride: un modello concettuale)⁴. SOTTOLINEA che lo studio sui rischi ibridi svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo di una comprensione e un'analisi comuni delle minacce e campagne ibride, nonché nell'individuazione delle vulnerabilità che potrebbero interessare le strutture e le reti nazionali e paneuropee, oltre che i partner dell'UE nelle regioni del vicinato.

5. EVIDENZIA l'importanza di una risposta forte e coordinata che dimostri la solidarietà dell'UE in caso di attacchi ibridi contro l'Unione e i suoi Stati membri e SOTTOLINEA che tanto il pacchetto di strumenti dell'UE contro le minacce ibride quanto il presente quadro dovrebbero contribuire alle risposte agli attacchi ibridi, ove opportuno. SOTTOLINEA la pertinenza degli attuali meccanismi di gestione delle crisi dell'UE, compresi i dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (IPCR), nel sostegno alle azioni coordinate in risposta a crisi gravi e complesse.

6. SOTTOLINEA che, in un momento in cui la distinzione tra minacce interne ed esterne diventa sempre più sfumata per via degli attori che utilizzano tattiche ibride, una risposta globale alle minacce e campagne ibride dovrebbe mobilitare tutte le politiche e tutti gli strumenti interni ed esterni dell'UE pertinenti, come stabilito nella strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza 2020-2025, e comprendere tutti gli strumenti e le misure civili e militari pertinenti. METTE IN RISALTO l'accresciuta necessità di prevenire, individuare, attenuare e rispondere alle minacce e attività ibride e il fatto che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero essere in grado di attenuare e porre fine all'impatto di una campagna ibrida quanto prima possibile e di evitare che essa si traduca in una crisi vera e propria, utilizzando l'intera gamma delle capacità, dei mezzi e degli strumenti dell'UE e dei suoi Stati membri, in particolare le misure volte a rafforzare la capacità dell'UE e dei suoi Stati membri di sviluppare la resilienza, impedire ai responsabili di godere dei benefici di una campagna ibrida e aumentare i costi a loro carico.

⁴ Giannopoulos, G., Smith, H., Theocharidou, M., The Landscape of Hybrid Threats: A conceptual model, European Commission, Ispra, 2020, PUBSY No. 117280.

EVIDENZIA che le campagne ibride nei paesi terzi possono anche avere effetti sulla sicurezza, sui valori e sugli interessi dell'UE e che quindi è importante che l'UE e i suoi Stati membri siano in grado di rispondere alle richieste di assistenza dei paesi partner, se del caso, utilizzando il presente quadro. SOTTOLINEA che segnalare in modo chiaro le probabili conseguenze di una risposta coordinata dell'UE alle campagne ibride influenza il comportamento dei potenziali aggressori e potrebbe impedire loro di conseguire i loro obiettivi, rafforzando in tal modo la sicurezza dell'UE e dei suoi Stati membri. PONE L'ACCENTO sull'importanza che l'UE e i suoi Stati membri maturino una posizione adeguata in questo settore, basata sui lavori dei pertinenti organi del Consiglio.

7. SOTTOLINEA che una volta che la Commissione o l'alto rappresentante abbiano individuato o portato all'attenzione degli Stati membri uno o più incidenti che potrebbero far parte di una campagna ibrida, gli Stati membri possono chiedere al pertinente organo del Consiglio di esaminare la questione. EVIDENZIA la necessità di un processo decisionale rapido ed efficiente, caso per caso, al fine di definire e approvare risposte coordinate dell'UE alle campagne ibride, ivi comprese la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri. SOTTOLINEA che in questi casi occorre che il Consiglio riceva prontamente proposte elaborate congiuntamente dalla Commissione e dall'alto rappresentante e che, se del caso, prenda rapide decisioni in merito alla loro attuazione sulla base del sostegno che può essere fornito dal gruppo orizzontale "Rafforzare la resilienza e contrastare le minacce ibride" al Coreper e, se attivati, ai dispositivi IPCR. RILEVA che il comitato politico e di sicurezza (CPS) può deliberare sulle misure decise nell'ambito di tale quadro che rientrano nel suo mandato.

8. RIBADISCE che la responsabilità primaria di contrastare le minacce ibride spetta agli Stati membri e SOTTOLINEA che le decisioni su una risposta coordinata dell'UE alle campagne ibride dovrebbero essere informate ai seguenti principi fondamentali:

- servire a proteggere i valori, i processi e le istituzioni democratici, nonché l'integrità e la sicurezza dell'UE, dei suoi Stati membri e dei loro cittadini, come pure i suoi interessi strategici, compresa la sicurezza dei partner nel nostro vicinato e oltre;
- rispettare il diritto internazionale e tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nonché sostenere la pace e la sicurezza internazionali;

- provvedere al conseguimento degli obiettivi dell'Unione, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC), stabiliti nel trattato sull'Unione europea (TUE), e gli obiettivi stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché le procedure necessarie per il loro conseguimento;
- essere proporzionate a ambito di applicazione, portata, durata, intensità, complessità, sofisticatezza e impatto di ciascuna particolare campagna ibrida;
- essere basate su una conoscenza situazionale condivisa tra gli Stati membri e corrispondere alle necessità della situazione specifica in questione;
- tenere conto del più ampio contesto delle relazioni esterne dell'UE con lo Stato interessato dalla risposta.

9. INVITA l'alto rappresentante — attraverso la capacità unica di analisi dell'intelligence (*Single Intelligence Analysis Capacity*, SIAC), in particolare la cellula per l'analisi delle minacce ibride — a continuare a fornire valutazioni complete delle minacce ibride che interessano l'UE e i suoi Stati membri, principalmente sulla base dei contributi degli Stati membri, comprese le relazioni annuali sull'analisi delle tendenze ibride, e INVITA gli Stati membri e le istituzioni competenti ad accrescere la loro partecipazione e i loro contributi a tali relazioni.

10. INCORAGGIA l'UE e i suoi Stati membri a intraprendere ulteriori azioni per sviluppare un efficace meccanismo di monitoraggio che copra diversi settori ibridi e la varietà di attività ibride che si svolgono in ciascuno di essi, valendosi di nuove tecnologie — compresa l'intelligenza artificiale — e mobilitando le reti necessarie. PRENDE ATTO a tale riguardo della proposta dell'alto rappresentante di istituire un meccanismo adeguato per la raccolta sistematica di dati sugli incidenti connessi alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze da parte di attori stranieri, facilitato da un apposito spazio di dati. EVIDENZIA il ruolo delle missioni e operazioni PSDC nel rafforzare la conoscenza situazionale dell'UE, monitorando le minacce ibride, in linea con il loro mandato.

11. INCORAGGIA l'UE e gli Stati membri a cogliere e decodificare i segnali precoci del caso, scambiare informazioni e valutare costantemente gli eventuali collegamenti tra di essi al fine di caratterizzare rapidamente una minaccia; SOTTOLINEA che gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE competenti dovrebbero contribuire maggiormente all'instaurazione di una conoscenza situazionale condivisa mettendo in comune le informazioni pertinenti attraverso la SIAC, quale punto di accesso unico per i contributi di intelligence strategica dai servizi civili e militari di intelligence e di sicurezza degli Stati membri, tramite il sistema di allerta rapida, condividendo gli aggiornamenti della situazione aventi attinenza e fornendo le loro valutazioni nazionali nel quadro delle attività di sensibilizzazione nell'ambito del competente gruppo di lavoro del Consiglio; EVIDENZIA che la SIAC, in particolare la cellula per l'analisi delle minacce ibride, svolgerà un ruolo centrale nel processo decisionale fornendo una previsione strategica e una conoscenza situazionale completa, in particolare per individuare l'origine e le caratteristiche della campagna ibrida, a condizione di disporre delle risorse adeguate, e OSSERVA che questo lavoro può essere integrato da altre istituzioni o da altri organi e organismi dell'UE competenti, nonché da missioni e operazioni PSDC, se del caso e su richiesta del Consiglio.

12. RIBADISCE la necessità di rafforzare il livello generale di resilienza dell'UE alle minacce e alle campagne ibride, sulla base di un approccio che coinvolga la società e i governi nel loro insieme, mediante l'adozione della direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione (direttiva NIS 2) e della direttiva sulla resilienza dei soggetti critici (direttiva CER), nonché alla luce della proposta di regolamento relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica, della normativa sui servizi digitali, del proposto strumento anticoercizione, del codice di buone pratiche sulla disinformazione riveduto e dell'attuazione del meccanismo UE di controllo degli investimenti esteri, e INVITA gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, a utilizzare al meglio il meccanismo operativo congiunto per la resilienza elettorale. INCORAGGIA la Commissione a fare ricorso ai nuovi strumenti, compreso l'osservatorio sulle tecnologie critiche, per individuare le dipendenze e le vulnerabilità che potrebbero essere utilizzate nel quadro di campagne ibride. INVITA la Commissione e l'alto rappresentante a individuare entro la fine del 2022, nell'ambito dello sviluppo del pacchetto di strumenti dell'UE contro le minacce ibride, proposte operative per potenziare la resilienza sociale ed economica alle minacce ibride, sulla scorta, ove opportuno, delle basi di riferimento settoriali dell'UE in materia di resilienza contro le minacce ibride, dello studio sui rischi ibridi e della relazione faro dell'UE sulla resilienza.

13. SOTTOLINEA che è opportuno dare priorità alle misure intese ad attenuare e porre fine all'impatto di una campagna individuata, così come a impedirne l'ulteriore estensione o aggravamento, a dissuadere il suo autore dal condurre altre azioni e a facilitare il rapido recupero dello Stato membro o dell'istituzione, dell'organo e dell'organismo dell'UE che ne costituiscono il bersaglio. In tal senso, INCORAGGIA la Commissione e l'alto rappresentante a mobilitare tutti gli strumenti e i mezzi di cui l'UE dispone, basati su politiche esterne e interne, conformemente alle norme e alle governance rispettive.

14. SOTTOLINEA che, quando l'autore di una campagna ibrida può essere identificato con un elevato grado di certezza, si possono adottare misure asimmetriche e proporzionate in linea con il diritto internazionale — comprese forme di comunicazione diplomatica, politica, militare, economica o strategica — al fine di prevenire una campagna ibrida o reagire a tale campagna, anche in caso di attività dolose non classificate come atti illeciti a livello internazionale, ma considerate atti ostili; AFFERMA che le misure nell'ambito della politica estera, di sicurezza e di difesa, comprese, se necessario, le misure restrittive, sono adatte a questo quadro e dovrebbero rafforzare la prevenzione, incoraggiare la cooperazione, facilitare l'attenuazione delle minacce immediate e a lungo termine e influenzare il comportamento di potenziali aggressori a lungo termine; INVITA la Commissione e l'alto rappresentante a elaborare opzioni relative a misure ben definite che potrebbero essere prese contro la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, ove ciò si riveli necessario per tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dell'UE, e RICORDA che gli Stati membri possono proporre l'attribuzione coordinata di attività ibride, riconoscendo che l'attribuzione è una prerogativa nazionale sovrana.

15. OSSERVA che, tra le misure che rientrano nell'ambito della politica estera, di sicurezza e di difesa, possono figurare misure preventive, tra cui misure di sviluppo di capacità e di rafforzamento della fiducia, esercitazioni e formazione, anche attraverso missioni e operazioni PSDC; misure di cooperazione, che prevedano tra l'altro dialogo, cooperazione, coordinamento, condivisione di migliori pratiche e formazione con i paesi e le organizzazioni partner; misure di rafforzamento della stabilità, tra cui la diplomazia pubblica e l'impegno diplomatico con l'attore statale coinvolto, quando e ove opportuno, in coordinamento con le pertinenti organizzazioni internazionali e con i partner e i paesi che condividono gli stessi principi; misure restrittive (sanzioni), anche nei confronti dei responsabili della campagna, conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati; su loro richiesta, misure a sostegno degli Stati membri che scelgono di esercitare il loro diritto naturale di autotutela, individuale o collettiva, come riconosciuto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e conformemente al diritto internazionale.

RILEVA che tali misure comprendono obblighi derivanti dal trattato sull'Unione europea, come il sostegno che discende dal ricorso all'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea, il quale stabilisce che, qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri. Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa.

16. SOTTOLINEA che l'uso della forza militare può essere parte integrante delle tattiche ibride di alcuni attori statali e CONSTATA che tali attori sono pronti a utilizzare tattiche ibride in combinazione con l'aggressione armata, ovvero in preparazione o in sostituzione di essa. SOTTOLINEA la necessità, in linea con la bussola strategica, di investire ulteriormente nella nostra assistenza reciproca, conformemente all'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea, nonché nella solidarietà, conformemente all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare attraverso esercitazioni frequenti, al fine di prevenire e contrastare tali azioni e per prepararsi a rispondervi.

17. SOTTOLINEA che l'attribuzione è definita come la pratica di attribuire la responsabilità di un'attività ibrida dolosa a un attore specifico; RICONOSCE che l'attribuzione può concorrere a sviluppare maggiore resilienza — preparando ed educando il pubblico alla minaccia — e può anche contribuire a fornire sostegno in vista di eventuali ulteriori misure; RICORDA che l'attribuzione a un attore statale o non statale rimane una decisione politica sovrana basata su informazioni provenienti da molteplici fonti e adottata caso per caso; SOTTOLINEA che gli Stati membri possono utilizzare diversi metodi e procedure per attribuire attività ibride dolose e METTE IN LUCE il ruolo fondamentale svolto dalla SIAC nel sostenere gli Stati membri a tale riguardo.

18. OSSERVA che le campagne ibride sono spesso concepite in modo da generare ambiguità sulle loro origini e da ostacolare i processi decisionali. A tale riguardo, SOTTOLINEA che non tutte le misure che fanno parte di una risposta coordinata dell'UE alle campagne ibride richiedono l'attribuzione della responsabilità a un attore statale o non statale e che le misure nell'ambito del quadro possono essere adattate al grado di certezza che può essere stabilito in un dato caso; EVIDENZIA che, quando l'attribuzione coordinata non è possibile o l'attribuzione pubblica non è nel migliore interesse dell'UE e dei suoi Stati membri, si potrebbero anche prevedere, caso per caso e previa debita approvazione, azioni asimmetriche ben calibrate in risposta a una campagna ibrida contro l'UE, i suoi Stati membri o i suoi partner, conformemente al presente quadro e al diritto internazionale.

19. PRENDE ATTO che le attività informatiche dolose sono spesso un elemento fondamentale delle campagne ibride e che il continuo sviluppo della posizione in materia di deterrenza informatica dell'UE è un passo importante per la prevenzione, dissuasione, deterrenza e risposta nei confronti delle attività informatiche dolose, comprese quelle che rientrano nell'ambito di una campagna ibrida. SOTTOLINEA che il pacchetto di strumenti della diplomazia informatica dell'UE contrasta le minacce alla sicurezza informatica e potrebbe contribuire alla risposta dell'UE a una campagna ibrida, in linea con le sue norme e procedure; SOTTOLINEA la necessità che gli organi competenti del Consiglio, l'alto rappresentante e la Commissione incoraggino la cooperazione e le sinergie nell'attuazione delle misure e delle azioni decise nell'ambito del presente quadro, in particolare attraverso il pacchetto di strumenti dell'UE contro le minacce ibride e il FIMI Toolbox, nonché nell'ambito del pacchetto di strumenti della diplomazia informatica dell'UE, quando e ove opportuno.

20. METTE IN LUCE la necessità di cooperazione e di risposte coordinate, se del caso, con partner che condividono gli stessi principi nell'attuazione del presente quadro. SOTTOLINEA l'importanza di cooperare ulteriormente con le pertinenti organizzazioni internazionali, come la NATO, e con i partner e i paesi che condividono gli stessi principi, anche nell'ambito delle Nazioni Unite e del G7, nonché con la società civile e il settore privato, nel contrastare le minacce ibride e al fine di definire un ruolo guida per l'UE con riguardo allo sviluppo di norme internazionali per contrastare le minacce ibride, compresa la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri.

EVIDENZIA in particolare la necessità di sviluppare sinergie ed esplorare ulteriori possibilità di cooperazione in materia di lotta contro le minacce ibride con la NATO, tra l'altro basandosi sulle esercitazioni parallele e coordinate organizzate dall'UE e dalla NATO per prepararsi ad affrontare attacchi ibridi complessi, tenuto conto delle mutevoli tendenze geopolitiche e tecnologiche in atto, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, reciprocità, inclusività e autonomia decisionale e delle procedure delle due organizzazioni.

21. SOTTOLINEA la necessità di sviluppare ulteriormente nel 2022 sia il pacchetto di strumenti dell'UE contro le minacce ibride sia il FIMI Toolbox, in linea con gli orientamenti forniti dalla bussola strategica. INVITA l'alto rappresentante e la Commissione a continuare a individuare le misure da attuare nell'ambito del presente quadro, muovendo da un aggiornamento periodico della mappatura esistente⁵, e a presentare, entro la fine del 2022, proposte relative all'istituzione di gruppi di risposta rapida dell'UE alle minacce ibride, affinché possano essere approvate dal Consiglio. INVITA la Commissione e l'alto rappresentante a concludere la revisione del protocollo operativo dell'UE relativo al contrasto delle minacce ibride ("Manuale tattico dell'UE") e a presentare la sua versione riveduta entro la fine del 2022. INVITA gli Stati membri, la Commissione e l'alto rappresentante a dare pieno effetto allo sviluppo del quadro, predisponendo orientamenti di attuazione e testandone le procedure attraverso esercitazioni nuove ed esistenti, comprese le esercitazioni che comportano l'attivazione dell'articolo 222 TFUE e/o dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE. Il Consiglio FARÀ IL PUNTO dell'attuazione delle presenti conclusioni entro la fine del 2023 e, se necessario, riesaminerà il quadro onde tener conto dell'evoluzione del panorama delle minacce.

⁵ DOCUMENTO DI LAVORO CONGIUNTO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE – Mappatura delle misure relative al rafforzamento della resilienza e al contrasto delle minacce ibride (SWD(2020) 152).